



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 25 gennaio 2011 n.15

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 20 gennaio 2011;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL CANADA
CONCERNENTE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE,
FIRMATO A SAN MARINO IL 27 OTTOBRE 2010**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Canada sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Allegato A), firmato a San Marino il 27 ottobre 2010, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ACCORDO

FRA

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL CANADA

CONCERNENTE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

La Repubblica di San Marino e il Canada, desiderosi di facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto e campo di applicazione di questo Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili.

ARTICOLO 2

Giurisdizione

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 3

Imposte contemplate

Le imposte contemplate nel presente Accordo sono, nel caso della Repubblica di San Marino tutte le imposte applicate o amministrare dalla Repubblica di San Marino e nel caso del Canada, tutte le imposte applicate o amministrare dal Governo del Canada, comprese le imposte applicate o amministrare successivamente alla data della firma dell'Accordo.

ARTICOLO 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
 - (a) con il termine "Parte Contraente" si intende la Repubblica di San Marino o il Canada a seconda del contesto;
 - (b) con il termine "autorità competente" si intende:
 - (i) nella Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o il rappresentante autorizzato del Ministro;
 - (ii) in Canada, il Ministro delle Entrate Nazionali o il rappresentante autorizzato del Ministro;
 - (c) il termine "persona" comprende un individuo, una società di capitali, una società fiduciaria, una società di persone ed ogni altro organismo di persone;

- (d) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
- (e) con l’espressione “società commercializzata pubblicamente” si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;
- (f) con l’espressione “principale classe di azioni” si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;
- (g) con l’espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;
- (h) con l’espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi tipo di investimento comune, a prescindere dalla forma giuridica. Con il termine “fondo o schema pubblico collettivo di investimento” si intende qualsiasi fondo o schema collettivo di investimento a patto che quote, azioni, o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili e vendibili o prontamente acquistabili o riscattabili di parte di chiunque. Le quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili “dal pubblico” se l’acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;
- (i) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica questo Accordo;

- (j) con il termine "Parte richiedente" si intende la Parte Contraente che richiede le informazioni;
- (k) con il termine "Parte richiesta" si intende la Parte Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;
- (l) con l'espressione "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; e
- (m) con il termine "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;

2. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell'Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta della Parte richiedente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta, se tale condotta ha avuto luogo sul territorio della Parte richiesta.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte Contraente assicura che la propria autorità competente, per i fini specificati nell'Articolo 1 di questo Accordo, abbia l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- (a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari;
- (b) informazioni relative ai proprietari di società di capitali, società di persone, società fiduciarie, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, ivi comprese, entro i limiti di cui all'Articolo 2, informazioni relative ai proprietari di tutte quelle persone che fanno parte di una catena di proprietari; nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari e beneficiari; nel caso delle fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari.

Il presente Accordo non crea per le Parti Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui proprietari di società pubblicamente commercializzate o di fondi o schemi pubblici collettivi di investimento, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. L'autorità competente della Parte richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte richiesta quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- (a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- (b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
- (c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- (d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nel territorio della Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- (e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
- (f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo; e
- (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a confermare immediatamente l'avvenuta ricezione di una richiesta per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente e:

- (a) a notificare all'autorità competente della Parte richiedente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, eventuali lacune nella richiesta;
- (b) a notificare all'autorità competente della Parte richiedente, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'intenzione di rifiutare la richiesta o eventuali ostacoli che non consentano alla Parte richiesta l'espletamento della stessa;
- (c) a informare l'autorità competente della Parte richiedente sulle ragioni del rifiuto della richiesta o sulla natura degli ostacoli nel trattare la richiesta;
- (d) a fornire le informazioni richieste entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, o nel caso in cui si presenti un ostacolo nel fornire la richiesta, ad avvisare l'autorità competente della Parte richiedente riguardo a quanto altro tempo si ritenga necessario a soddisfare la richiesta.

ARTICOLO 6

Accertamenti fiscali all'estero

1. Una Parte Contraente può autorizzare i rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente ad entrare nel territorio della Parte per prima menzionata per interrogare individui ed esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte menzionata notifica all'autorità competente della Parte per prima menzionata la data e il luogo dell'incontro con gli individui interessati.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte Contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della Parte per prima menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nel territorio della seconda Parte menzionata.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte Contraente che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento e le procedure e condizioni richieste dalla Parte per prima menzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dalla Parte che conduce l'accertamento stesso.

ARTICOLO 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte richiesta non può essere obbligata ad ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi ai fini dell'amministrazione o applicazione delle proprie leggi tributarie. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l'assistenza qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto d'affari, aziendale, industriale, commerciale o professionale, o una procedura commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni sono:

(a) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale, o

(b) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

4. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se il fatto di rivelare le informazioni fosse contrario all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

6. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

ARTICOLO 8

Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte in detta giurisdizione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati

per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, ovvero a nessun'altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

ARTICOLO 9

Costi

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si accordano in merito all'incidenza dei costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza.

ARTICOLO 10

Legislazione applicativa

Le Parti Contraenti emanano ogni legislazione necessaria al fine di ottemperare e dare effetto ai termini di questo Accordo.

ARTICOLO 11

Altri accordi internazionali

Le possibilità di assistenza fornita ai sensi del presente Accordo non limitano quelle contenute negli accordi internazionali o in altri accordi esistenti tra le Parti relativi alla cooperazione in materia fiscale, né sono da queste limitate.

ARTICOLO 12

Procedura di reciproco accordo

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le rispettive autorità competenti cercano di risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare reciprocamente direttamente ai fini del raggiungimento dell'accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare altre forme di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, conformemente alle rispettive leggi. Le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione devono essere scambiate quanto prima.
2. L'Accordo entra in vigore all'ultima data in cui ciascuna Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. Al momento dell'entrata in vigore, l'Accordo avrà effetto:

- (a) con riguardo alla materia fiscale che implica una condotta volontaria passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente (a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti), a quella data; e
- (b) con riguardo a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, a quella data, ma unicamente per i periodi imponibili che iniziano in quella data o successivamente alla stessa, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le imposizioni che insorgono in quella data o successivamente alla stessa.

ARTICOLO 14

Denuncia

1. Ognuna delle Parti Contraenti può denunciare questo Accordo mediante notifica scritta di denuncia all'altra Parte. In tal caso, l'Accordo cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data della notifica di denuncia.
2. In caso di denuncia dell'Accordo ad opera di una Parte Contraente, entrambe le Parti Contraenti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente a questo Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo.

FATTO a *San Marino* il *27 ottobre* 2010, in duplice copia nelle lingue italiana, francese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Antonio Della Porta

PER IL CANADA

James H. D.P.